

Bruxelles, 23 ottobre 2026
(OR. en)

14846/26

EF 276
ECOFIN 1355
DELECT 166

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 7016 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.10.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo semplificato del margine di rischio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 7016 final.

All.: C(2026) 7016 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.10.2026
C(2026) 7016 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.10.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo
semplificato del margine di rischio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 77, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE¹ ("direttiva Solvibilità II") prevede che il valore delle riserve tecniche di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia pari alla somma della migliore stima e del margine di rischio. Lo scopo del margine di rischio è garantire che un'impresa detenga attività sufficienti per trasferire in sicurezza le proprie obbligazioni a un altro assicuratore, se necessario, senza mettere a rischio i contraenti. L'articolo 77, paragrafo 5, della direttiva Solvibilità II, modificata dalla direttiva (UE) 2025/2², prevede che la formula per il calcolo del margine di rischio includa un fattore esponenziale e dipendente dal tempo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'introduzione di questa nuova componente è volta a ridurre la sensibilità del margine di rischio alle variazioni dei tassi di interesse per le passività a lungo termine.

In virtù della delega di potere di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Solvibilità II, l'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione³ ("regolamento delegato Solvibilità II"), modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione⁴, introduce questa nuova componente nella formula per il calcolo del margine di rischio e fissa il valore di tale fattore dipendente dal tempo al 96 %, con una diminuzione per ogni anno di proiezione fino a un minimo prescritto del 50 %.

Conformemente al principio di proporzionalità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il margine di rischio utilizzando metodi semplificati che approssimano le componenti di tale formula. L'articolo 58 del regolamento delegato Solvibilità II stabilisce le specifiche per il calcolo semplificato del margine di rischio. Questo articolo deve essere modificato per garantire la coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 77, paragrafo 5, della direttiva Solvibilità II e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato Solvibilità II.

L'articolo 58 del regolamento delegato Solvibilità II si basa sul potere conferito alla Commissione dall'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), della direttiva Solvibilità II di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per quanto riguarda i metodi di calcolo semplificati. Tale delega di potere è stata utilizzata per la prima volta nel 2015, in sede di adozione del regolamento delegato Solvibilità II, conformemente alla procedura prescritta

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

² Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (GU L, 2025/2, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2/oj>).

³ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/35/oj).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda le riserve tecniche, le misure di garanzia a lungo termine, i fondi propri, il rischio di capitale proprio, il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione, altri requisiti patrimoniali secondo la formula standard, la segnalazione e l'informativa, la proporzionalità e la solvibilità di gruppo (GU L, 2026/269, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/269/oj).

all'articolo 301 ter, paragrafo 1, della direttiva Solvibilità II. La procedura prevede che le norme tecniche di regolamentazione adottate fino al 24 maggio 2016 assumano successivamente la forma di atti delegati della Commissione a norma dell'articolo 301 bis. Ai sensi dell'articolo 301 ter, paragrafo 1, seconda frase, eventuali modifiche successive a tale data dovrebbero essere adottate mediante norme tecniche di regolamentazione. La presente norma tecnica di regolamentazione modifica pertanto l'articolo 58 del regolamento delegato Solvibilità II.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Tra il 9 ottobre 2025 e il 5 gennaio 2026 l'EIOPA ha condotto una consultazione pubblica sul progetto di norma tecnica di regolamentazione che modifica il regolamento delegato Solvibilità II. Il 10 dicembre 2025 si è tenuto un evento con i portatori di interessi per discutere il documento di consultazione. Durante la consultazione è pervenuto un riscontro da un portatore di interessi, in base al quale è stata modificata la data di applicazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato è adottato a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), della direttiva Solvibilità II.

Esso modifica l'articolo 58 del regolamento delegato Solvibilità II per garantire la coerenza con la formula aggiornata del margine di rischio stabilita all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato Solvibilità II, modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione.

Il metodo semplificato di calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 58, lettera b), del regolamento delegato Solvibilità II rinvia alle componenti della formula per il calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Poiché in tale formula è stata introdotta una nuova componente dipendente dal tempo, la formulazione dell'articolo 58, lettera b), è modificata per rispecchiare la nuova struttura della formula.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.10.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo semplificato del margine di rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)⁵, in particolare l'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La formula per il calcolo del margine di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione⁶ è modificata dal regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione⁷ con effetto dal 30 gennaio 2027. Per garantire che i metodi per il calcolo semplificato del margine di rischio di cui all'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2015/35 siano coerenti con le modifiche apportate alla formula di cui all'articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, è necessario modificare l'articolo 58 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
- (2) Il presente regolamento si basa sul progetto di norma tecnica di regolamentazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (3) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norma tecnica di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁵ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/35/oj).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda le riserve tecniche, le misure di garanzia a lungo termine, i fondi propri, il rischio di capitale proprio, il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione, altri requisiti patrimoniali secondo la formula standard, la segnalazione e l'informativa, la proporzionalità e la solvibilità di gruppo (GU L, 2026/269, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/269/oj).

⁸ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali

- (4) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita in modo da coincidere con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2026/269.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35

All'articolo 58, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) metodi che calcolano per approssimazione la somma inclusa nella formula di cui all'articolo 37, paragrafo 1, senza calcolare ciascuno dei termini di tale somma separatamente."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.10.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).